

ASSI

successore ex lege UNIRE
(legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 24/02/2012

AREA GALOPPO – RICHIESTA PROROGA TERMINE EX ART. 123 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE
PRODOTTO N. N. (IRE) M. B. 2011 DA FOOTSTEPSINTHESAND (GB) E NORA CAMPBELL (FR)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, *“Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”* nel testo vigente;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTI l’art. 5, comma 2, del d. LGS n. 449/1999 e l’art 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario generale;

VISTA la richiesta di proroga del termine previsto dall’art.123 del Regolamento dell’incorporato Ente Jockey Club italiano presentata dalla Società Agricola C.I.T.A.I. Compagnia Italiana Terreni Allevamento e Impianti S.p.a., in qualità di allevatore del prodotto suddetto in data 23-12-2011 relativamente al cavallo N. N. (IRE) M. B. 2011 DA FOOTSTEPSINTHESAND (GB) E NORA CAMPBELL (FR) impossibilitato ad essere trasportato in Italia entro il 31 dicembre 2011 poiché affetto da un’infezione al piede dell’arto posteriore sinistro a causa di un ematoma submurale;

VISTO il certificato veterinario redatto in data 28 gennaio 2012 dal Dott. B. Fonzo, nonché quello redatto in data 06-02-2012 dal Dott. T. M. Austin, attestanti le condizioni cliniche del prodotto suddetto;

PRESO ATTO del parere della Dott.ssa Sveva Davanzo, medico veterinario dell’Agenzia;

CONSIDERATO che l’impossibilità di rispettare il termine di cui all’Art. 123 del Regolamento dell’incorporato Ente Jockey Club Italiano deriva da causa di forza maggiore, costituita da problemi di carattere sanitario;

ASSI

successore ex lege UNIRE
(legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINA

di considerare italiano a norma dell'Art.123 del Regolamento dell'incorporato Ente Jockey Club Italiano il prodotto N. N. (IRE) M. B. 2011 DA FOOTSTEPSINTHESAND (GB) E NORA CAMPBELL (FR) a condizione che lo stesso sia importato in Italia entro e non oltre il termine del 31 marzo 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta